



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto Presidenziale n. 502

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITA'

VISTO lo Statuto, ed in particolare l'articolo 29;

VISTA la legge 2 dicembre 1991 n. 390, ed in particolare l'art. 13;

Visto il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 ottobre 2025;

RITENUTO necessario emanare un bando per l'assegnazione di incarichi part-time retribuiti agli studenti per l'anno accademico 2024/2025;

VISTO il vigente Regolamento per la collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università;

RITENUTA la propria competenza,

DECRETA

Emanare il seguente

AVVISO PUBBLICO

PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 30 COLLABORAZIONI PART TIME RETRIBUITE AGLI STUDENTI

PER L'A.A. 2024/2025

Art. 1. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SVOLTE DAGLI STUDENTI

1. Tutte le indicazioni, che nel presente avviso sono riportate al maschile, si intendono riferite sia agli studenti che alle studentesse.
2. L'Università degli Studi di Enna (di seguito denominata "Università" o "Ateneo") promuove, con riferimento alle previsioni contenute all'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390, e nel Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, rapporti di collaborazione part time con i propri studenti, con riserva di una quota pari al 5% agli studenti diversamente abili.
3. Le collaborazioni part-time possono svolgersi o all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi o strutture utilizzati dall'Università per l'attività oggetto della collaborazione.
4. L'accesso al lavoro part-time avviene a domanda e sulla base della valutazione dei titoli posseduti da chi ne fa richiesta.

Art. 2. ELEMENTI DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

1. Le prestazioni richieste, svolte secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili delle strutture interessate, sono le seguenti:
 - a) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori didattici, scientifici e di teledidattica, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche, palestre, sale di ritrovo per studenti, attività di supporto, documentazione;
 - b) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di strutture ed apparecchiature informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati, comprese attrezzature anche portatili;
 - c) servizi di supporto per l'organizzazione di eventi, quali seminari, convegni, concerti, cerimonie varie;
 - d) altri servizi non didattici a favore degli studenti, espressamente autorizzati dall'Università;
 - e) informazioni generali alle matricole ed assistenza nella distribuzione e consultazione di materiali di informazione, documentazione e registrazione;
 - f) interventi di assistenza per l'accoglienza degli studenti in mobilità internazionale in ingresso;
2. In nessun caso le attività di supporto di cui al comma precedente possono comportare l'assunzione di compiti di gestione o di responsabilità amministrative da parte dei soggetti ivi indicati. Sono tassativamente escluse le attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge n. 341/90 e la partecipazione alle commissioni di esame.

Art. 3. COMPENSO

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione alle attività previste nel presente Avviso è fissato in euro 8,00. Tale corrispettivo è esente da imposte ai sensi dell'art. 13 della legge 390/1991 e dell'art. 16, lettera a, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
2. Non è consentito superare nel corso dell'anno il numero di 150 ore di attività, da svolgersi di norma per non oltre 3 ore al giorno, e comunque per non più di 18 ore nel corso della stessa settimana.

Art. 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono ottenere un contratto di collaborazione part time le studentesse e gli studenti che:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

- a) siano immatricolati nell'Università di Enna dall'anno accademico 2023/2024 o antecedente;
- b) risultino regolarmente iscritti, nell'anno accademico 2024/2025 ad un anno di corso successivo al primo, ad eccezione degli iscritti alla laurea specialistica che possono concorrere anche se immatricolati al primo anno dell'Università di Enna;
- c) siano in regola con la durata legale del corso di studi o si trovino in ritardo di non oltre un anno accademico rispetto ad essa (complessivamente non oltre un anno fuori corso o un anno perduto per cambio di corso);
- d) siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- e) abbiano conseguito non meno di 2/5 dei crediti formativi universitari (ad esempio, non meno di 24 cfu nei casi di 60 cfu per anno) nelle sessioni di esame dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Art. 5. CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ

1. Non possono accedere alle collaborazioni part-time per l'anno accademico 2024/2025 gli studenti che:
 - a) nell'anno accademico 2023/2024 erano immatricolati in altro ateneo;
 - b) rivestono formalmente la qualifica di studenti-lavoratori e/o hanno usufruito del riconoscimento di attività professionali quali crediti formativi universitari;
 - c) sono beneficiari di una borsa di studio ERSU;
 - d) sono in possesso di una laurea vecchio ordinamento o di una laurea specialistica;
 - e) presentano contestualmente istanza per le collaborazioni di tutorato;

Art. 6. GRADUATORIE

1. I rapporti di collaborazione vengono conferiti in relazione alle diverse esigenze dell'Università e attingendo ad una apposita graduatoria redatta sulla base del punteggio individuale e per ciascun corso di Laurea tenendo presente che le Collaborazioni saranno attribuite ai primi in graduatoria per ciascun Corso di Laurea e agli idonei meglio piazzati nelle graduatorie dei Corsi di Laurea con più alta numerosità di studenti.
2. Il punteggio individuale è così determinato:
 - a) è attribuito 1 punto per ogni anno di iscrizione regolare all'UKE compreso l'anno corrente; è sottratto 1/2 punto per l'eventuale anno di ritardo (ad esempio: gli iscritti da due anni al secondo anno conseguono 2 punti; gli iscritti al quarto anno o al primo anno di specialistica da quattro anni, conseguono 4 punti; gli immatricolati da quattro anni iscritti al 3° anno, conseguono 2,5 punti; non ha rilievo la continuità o la discontinuità nella stessa classe di laurea o di laurea magistrale);
 - b) è attribuito il valore di 2 punti per ogni CFU ulteriore rispetto a quelli minimi prescritti (ad esempio, se il minimo per l'anno in corso è pari a 24 cfu, l'aver conseguito 26,5 cfu dà diritto a 5 punti; l'aver conseguito 30 cfu dà diritto a 12 punti);
 - c) è attribuito 1/10 di punto per ogni decimo di punto superiore a 18.00/30 nella media dei voti dell'anno accademico in corso (ad esempio: se nell'anno in corso è stata conseguita la media di 25,2, si ha diritto a 7,2 punti). Ai fini del calcolo della media, la votazione di 30 e lode si considera pari a 33/30.
3. Qualora si dovesse presentare la necessità di attribuire una sola attività part time a più studenti che si trovino in una situazione di assoluta parità di punteggio individuale di merito, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

Art. 7. DOMANDA DI COLLABORAZIONE

1. La domanda di collaborazione part time, indirizzata al Presidente dell'Università dovrà essere redatta on line su apposito modello utilizzando il sito internet www.unikore.it, entro il 31/10/2025.
2. La domanda deve contenere la dichiarazione degli esami superati, dei crediti conseguiti e della votazione ottenuta. La dichiarazione ha valore di autocertificazione. Le verifiche verranno operate d'ufficio dall'Università.

Art. 8. CONDIZIONI E LIMITI DI SVOLGIMENTO DELLE COLLABORAZIONI PART TIME

1. La collaborazione part time viene formalizzata con un "contratto di collaborazione", che l'Università può risolvere unilateralmente per gravi motivi o per inadempienze dell'assegnatario.
2. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi ed a tale scopo non è previsto alcun rilascio di certificazione.
3. L'Università fornisce la copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza ed osservanza dell'orario e delle disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale è assegnato, con il quale concorderà l'articolazione dell'orario di attività. Al termine della collaborazione, il responsabile della struttura trasmetterà al Direttore Generale una relazione con le ore effettivamente svolte dallo studente, con una sintetica valutazione anche sull'efficacia dei servizi attivati, ai sensi del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68.
5. Per esigenze di collaborazione, lo studente può essere chiamato a svolgere ogni altra forma di attività utile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

- all'Ateneo, tra quelle di cui al precedente art. 2.
6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, o in caso di rinuncia, l'affidamento della collaborazione viene sospeso, pur conservando lo studente il diritto al compenso per le eventuali prestazioni già svolte.
 7. Il conseguimento della laurea, successiva all'assegnazione, non interrompe la collaborazione.

Enna, 21/10/2025

IL PRESIDENTE
F.to *Prof. Cataldo Salerno*